Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 29 settembre 2015
(OR. en)

11875/15

Fascicolo interistituzionale: 2015/0187 (NLE)

UD 177

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto:	DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del comitato congiunto UE-EFTA con riguardo all'adozione di una decisione che modifica la convenzione relativa a un regime comune di transito

DECISIONE (UE) 2015/…DEL CONSIGLIO

del

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,
nell'ambito del comitato congiunto UE-EFTA
con riguardo all'adozione di una decisione
che modifica la convenzione relativa a un regime comune di transito

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) a norma dell'articolo 15 *bis* della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa ad un regime comune di transito[1] ("convenzione"), un paese terzo può diventare parte contraente della convenzione previa decisione del comitato congiunto istituito dalla convenzione di invitare tale paese ad aderire alla convenzione.

(2) L'articolo 15 della convenzione conferisce al comitato congiunto UE-EFTA la facoltà di raccomandare e di adottare, mediante decisione, modifiche della convenzione e delle relative appendici.

(3) La Repubblica di Serbia ha formalmente espresso l'intenzione di aderire al regime comune di transito.

(4) La Repubblica di Serbia ha soddisfatto gli essenziali requisiti giuridici, strutturali e informatici che rappresentano i presupposti per l'adesione; la Repubblica di Serbia può quindi aderire alla convenzione una volta espletata la procedura formale di adesione.

(5) L'allargamento del regime comune di transito comporta la necessità di apportare modifiche alla convenzione con riguardo all'inserimento di nuovi riferimenti linguistici in lingua serba, nonché la necessità di opportuni adeguamenti degli atti costitutivi della garanzia.

[1] GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

(6) Le proposte di modifica sono state presentate e discusse nell'ambito del gruppo di lavoro UE-EFTA su "regime comune di transito" e su "semplificazione delle formalità negli scambi di merci". Il testo è stato approvato in via preliminare.

(7) La posizione dell'Unione riguardo alla modifica proposta dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune è basata sul progetto di decisione accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato congiunto UE-EFTA possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il presidente

PROGETTO

DECISIONE N. …/2015
DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA SUL TRANSITO COMUNE

del ...

che modifica la convenzione del 20 maggio 1987
relativa ad un regime comune di transito

IL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito[1], in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a),

[1] GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

considerando quanto segue:

(1) La Repubblica di Serbia ha espresso il desiderio di aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito ("convenzione") ed è stata invitata ad aderirvi a seguito della decisione n. ..../2015 del …….. 2015 dal comitato congiunto UE-EFTA istituito a norma di detta convenzione.

(2) Occorre pertanto inserire nella convenzione, nell'ordine opportuno, la traduzione in lingua serba dei riferimenti ivi riportati.

(3) La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di adesione della Repubblica di Serbia alla convenzione.

(4) Per consentire l'utilizzo dei formulari relativi alla garanzia stampati secondo i criteri in vigore prima della data di adesione della Repubblica di Serbia alla convenzione, è opportuno fissare un periodo transitorio durante il quale i formulari stampati potranno continuare ad essere utilizzati con alcuni adattamenti.

(5) La Convenzione deve pertanto essere modificata di conseguenza.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'appendice III della convenzione relativa ad un regime comune di transito è modificata conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

1. La presente decisione si applica a decorrere dal 1° dicembre 2015.

2. I formulari basati sui modelli di cui agli allegati C1, C2, C3, C4, C5 e C6 dell'appendice III in vigore il 1° dicembre 2015 possono continuare ad essere utilizzati, con i necessari adattamenti geografici e di elezione di domicilio o di indirizzo del mandatario, fino al 1° maggio 2016.

Fatto a Bruxelles,

Per il comitato congiunto
Il presidente

ALLEGATO

1. Nella casella 51 dell'allegato B1 è aggiunto il seguente trattino tra la Romania e la Svezia:

   – RS Serbia

2. Nell'allegato B6, il titolo III è modificato come segue:

   2.1. Nella prima parte della tabella "Validità limitata – 99200" è aggiunto il seguente trattino prima di SL:

   – RS Ограничена важност

   2.2. Nella seconda parte della tabella "Dispensa – 99201" è aggiunto il seguente trattino prima di SL:

   – RS Ослобођење

   2.3. Nella terza parte della tabella "Prova alternativa – 99202" è aggiunto il seguente trattino prima di SL:

   – RS Алтернативни доказ

   2.4. Nella quarta parte della tabella "Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci… (nome e paese) – 99203" è aggiunto il seguente trattino prima di SL:

   – RS Разлике: царински орган којем је предата роба …… (назив и земља)

2.5. Nella quinta parte della tabella "Uscita da ……..soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. ... - 99204 " è aggiunto il seguente trattino prima di SL:

– RS Излаз из …… подлеже ограничењима или дажбинама на основу Уредбе/Директиве/Одлуке бр...

2.6. Nella sesta parte della tabella "Dispensa dall'itinerario vincolante – 99205" è aggiunto il seguente trattino prima di SL:

– RS Ослобођено од прописаног плана пута

2.7. Nella settima parte della tabella "Speditore autorizzato – 99206" è aggiunto il seguente trattino prima di SL:

– RS Овлашћени пошиљалац

2.8. Nell'ottava parte della tabella "Dispensa dalla firma - 99207" è aggiunto il seguente trattino prima di SL:

– RS Ослобођено од потписа

2.9. Nella nona parte della tabella "GARANZIA GLOBALE VIETATA – 99208" è aggiunto il seguente trattino prima di SL:

– RS ЗАБРАЊЕНО ЗАЈЕДНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

2.10. Nella decima parte della tabella "UTILIZZAZIONE NON LIMITATA – 99209" è aggiunto il seguente trattino prima di SL:

– RS НЕОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА

2.11. Nell'undicesima parte della tabella "Rilasciato a posteriori – 99210" è aggiunto il seguente trattino prima di SL:

– RS Накнадно издато

2.12. Nella dodicesima parte della tabella "Vari – 99211" è aggiunto il seguente trattino prima di SL:

– RS Разно

2.13. Nella tredicesima parte della tabella "Alla rinfusa – 99212" è aggiunto il seguente trattino prima di SL:

– RS Расуто

2.14. Nella quattordicesima parte della tabella "Speditore – 99213" è aggiunto il seguente trattino prima di SL:

– RS Пошиљалац

3. L'allegato C1 è sostituito dal seguente:

ALLEGATO C1

REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO

ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA

GARANZIA ISOLATA

I. Impegno del garante

1. Il(la) sottoscritto(a)[1] ……..residente a[2] …… si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di .....a concorrenza di un importo massimo di ……nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall'Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), nonché nei confronti della Repubblica d'Islanda, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia,

[1] Cognome e nome o ragione sociale.
[2] Indirizzo completo.

della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino[1], per tutte le somme di cui l'obbligato principale[2] è o diventi debitore nei confronti di detti paesi, sia per il debito principale e addizionale che per spese e accessori, a esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci descritte di seguito vincolate al regime di transito comune/comunitario presso l'ufficio di partenza di …… a destinazione dell'ufficio di …….

Descrizione delle merci: …….

[1] Cancellare l'indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito comunitario.

[2] Cognome e nome o ragione sociale.

2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna a effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione si è conclusa.

   Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario o finanziario nazionale.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione dell'operazione di transito comune/comunitario, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4. Ai fini del presente impegno il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio[1] in ciascuno degli altri paesi di cui al paragrafo 1, presso:

Paese	Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a ……., il ……

……

(Firma)[2]

[1] Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati *mutatis mutandis*. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti in materia di vertenze inerenti alla presente garanzia.

[2] Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Garanzia per l'importo di …", indicando l'importo in lettere.

II. Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di ……

Impegno del garante accettato il …… a copertura dell'operazione di transito comune/comunitario che ha dato luogo alla dichiarazione di transito n. ….. rilasciata il ….[1].

(Timbro e firma)

4. L'allegato C2 è sostituito dal seguente:

[1] Da completare a cura dell'ufficio di garanzia.

ALLEGATO C2

REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO

ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA

GARANZIA ISOLATA A MEZZO DI CERTIFICATI

I. Impegno del garante

1. Il(la) sottoscritto(a)[1] … residente a[2] … si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di … nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall'Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), nonché nei confronti della Repubblica d'Islanda, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione elvetica, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino[3], per tutte le somme di cui un obbligato principale è o diventi debitore nei confronti di detti paesi, sia per il debito principale e addizionale che per spese e accessori, a esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime di transito comune/comunitario, per i quali il(la) sottoscritto(a) ha accettato di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia isolata a concorrenza di un importo massimo di 7 000 EUR per certificato.

---

1 Cognome e nome o ragione sociale.
2 Indirizzo completo.
3 Unicamente per le operazioni di transito comunitario.

2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza di 7 000 EUR per certificato di garanzia isolata e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione si è conclusa.

   Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario o finanziario nazionale.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione di qualsiasi operazione di transito comune/comunitario, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4. Ai fini del presente impegno il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio[1] in ciascuno degli altri paesi di cui al paragrafo 1, presso:

Paese	Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a ……., il ……

……

(Firma)[2]

[1] Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati *mutatis mutandis*. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti in materia di vertenze inerenti alla presente garanzia.

[2] Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Garanzia".

II. Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di

……

Impegno del garante accettato il

.....

……

(Timbro e firma)

5. L'allegato C4 è sostituito dal seguente:

ALLEGATO C4

REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO

ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA

GARANZIA GLOBALE

I. Impegno del garante

1. Il(la) sottoscritto(a)[1] …….residente a[2] …….si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di .....a concorrenza di un importo massimo di …….che rappresenta il 100/50/30%[3] dell'importo di riferimento nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall'Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), nonché nei confronti della Repubblica d'Islanda, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione svizzera,

---

1 Cognome e nome o ragione sociale.
2 Indirizzo completo.
3 Cancellare le menzioni inutili.

della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino[1], per tutte le somme di cui l'obbligato principale[2] …… è o diventi debitore nei confronti di detti paesi, sia per il debito principale e addizionale che per spese e accessori, a esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime di transito comune/comunitario.

[1] Cancellare l'indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto Operazioni di transito comunitario.

[2] Cognome e nome o ragione sociale.

2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza dell'importo massimo citato e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione si è conclusa.

   Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario o finanziario nazionale.

   Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il(la) sottoscritto(a) è invitato(a) a pagare un debito sorto in occasione di un'operazione di transito comune/comunitario che ha avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei trenta giorni successivi a tale data.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione di qualsiasi operazione di transito comune/comunitario, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4. Ai fini del presente impegno il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio[1] in ciascuno degli altri paesi di cui al paragrafo 1, presso:

Paese	Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a ……., il ……

……

(Firma)[2]

[1] Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati *mutatis mutandis*. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti in materia di vertenze inerenti alla presente garanzia.

[2] Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia per l'importo di …", indicando l'importo in lettere.

II. Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di

……

Impegno del garante accettato il

.....

……

(Timbro e firma)

6. Nella casella 7 dell'allegato C5, il termine "Serbia" è inserito tra i termini "Norvegia" e "Svizzera".

7. Nella casella 6 dell'allegato C6, il termine "Serbia" è inserito tra i termini "Norvegia" e "Svizzera".